

“CC&G”: Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Regolamento approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob il 28 agosto 2013

in vigore dal 28 ottobre 2013

Indice

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo A.1.1.1 Definizioni	4
Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento	7
Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi	8
Articolo A.1.1.4 Modalità di comunicazione e scambio di informazioni	8
Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G.....	8
Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione	8
SEZIONE B MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.....	9
PARTE B.1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Articolo B.1.1.1 Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole	9
Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole	9
PARTE B.2 ADESIONE.....	10
CAPO B.2.1 Adesione	10
Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema	10
Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema	10
Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema	12
Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività.....	13
Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti.....	13
CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso.....	13
Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti patrimoniali.....	13
Articolo B.2.2.2 Sospensione.....	14
Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione.....	15
Articolo B.2.2.4 Esclusione	15
Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione.....	16
Articolo B.2.2.6 Recesso.....	16
Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione.....	17
CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti	17
Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto.....	17
Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto	17
Articolo B.2.3.3 Sospensione.....	18
Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo	18
Articolo B.2.3.5 Costituzione dei Margini	18
PARTE B.3 CLEARING.....	19

CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali	19
Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse.....	19
Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti	19
Articolo B.3.1.3 Compensazione	20
Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi.....	21
Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni Contrattuali.....	21
Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica.....	21
Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori.....	21
 PARTE B.4 SISTEMA DI GARANZIA	 21
 CAPO B.4.1 Margini	 21
Articolo B.4.1.1 Margini iniziali.....	21
Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri	24
Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri	24
Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero.....	25
 CAPO B.4.2 Default Fund	 25
Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione.....	25
Articolo B.4.2.2 Utilizzo.....	25
Articolo B.4.2.3 Ricostituzione.....	26
Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione.....	26
 CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini	 26
Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini.....	26
Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate.....	27
Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini	27
 PARTE B.5 REGOLAMENTO	 27
 CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero	 27
Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero	27
 CAPO 5.2 Regolamento finale	 28
Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash	28
Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati	28
Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell'Energia con "consegna" dell'attività sottostante	28
Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati.....	28
Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale.....	29
Articolo B.5.2.6 Esercizio dell'opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures relative al Comparto Derivati dell'Energia e conseguente regolamento finale	29
Articolo B.5.2.7 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole	30
Articolo B.5.2.8 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita.....	30
Articolo B.5.2.9 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa	30
Articolo B.5.2.10 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna	31
 CAPO B.5.3 Fail, Buy in, Sell out	 31
Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail.....	31
Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In	31
Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out	32

PARTE B.6 INADEMPIMENTO.....	32
CAPO B.6.1 Presupposti dell'inadempimento.....	32
Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante.....	32
Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato	33
CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento.....	33
Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto.....	33
Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto	35
Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento.....	36
Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi	37
PARTE B.7 CORRISPETTIVI ED INTERESSI	37
Articoli B.7.1.1 Corrispettivi	37
Articoli B.7.1.2 Interessi	37
SEZIONE C FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI.....	37
PARTE C.1 FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI.....	37
CAPO C.1.1 Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti.....	37
Articolo C.1.1.1 Costituzione e natura dei Fondi di garanzia dei contratti	37
Articolo C.1.1.2 Adesione.....	38
Articolo C.1.1.3 Esclusione	38
Articolo C.1.1.4 Calcolo dei Versamenti	38
Articolo C.1.1.5 Modalità e termini di versamento e restituzione dei Versamenti	39
Articolo C.1.1.6 Criteri e modalità di utilizzo della garanzia fideiussoria.....	39
Articolo C.1.1.7 Intervento del Fondo in caso di insolvenza.....	40
Articolo C.1.1.8 Recupero e ripartizione delle perdite	40
Articolo C.1.1.9 Quote di adesione, commissioni	41
Articolo C.1.1.10 Interessi	41
SEZIONE D NORME TRANSITORIE	41
Articolo D.1.1.1 Struttura dei conti	41
Articolo D.1.1.2 Marginazione Lorda dei sottoconti.....	41
Articolo D.1.1.3 Margine Iniziale Preventivo	41
Articolo D.1.1.4 Entrata in vigore.....	41

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* si intendono per:

«Agente di Regolamento»: il soggetto incaricato:

- nell'ambito del *Sistema*, da un *Partecipante Diretto* di versare e ricevere, per conto del *Partecipante* stesso, i *Margini*, i versamenti ai *Default Fund*, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o i *Margini* in *Strumenti Finanziari* e/o di provvedere all'esecuzione finale dei contratti stipulati sul *Mercato*;
- nell'ambito degli adempimenti relativi ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*, da un *Partecipante* di effettuare, per conto del *Partecipante* stesso, i *Versamenti* e corrispondere le competenze contrattualmente previste, nonché di ricevere da *CC&G* le disponibilità in eccesso ed altre competenze contrattuali dovute al *Partecipante*, secondo le regole di gestione dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«CC&G»: la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A..

«Comparti Cash»: nell'ambito del *Sistema*, il *Comparto Azionario*, ed il *Comparto Obbligazionario* e il *Comparto Obbligazionario ICSD*.

«Comparti Derivati»: nell'ambito del *Sistema*, il *Comparto Derivati Azionari*, il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* ed il *Comparto Derivati dell'Energia*.

«Comparto Azionario»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* azionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *CC&G* e tali *Società di Gestione*.

«Comparto Obbligazionario»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su

Strumenti Finanziari non Derivati ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* obbligazionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *CC&G* e tali *Società di Gestione*.

«Comparto Obbligazionario ICSD»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*, e liquidati presso i *Servizi di Liquidazione* gestiti da *Soggetti Esteri*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di *Convenzioni stipulate tra CC&G e le Società di Gestione di cui sopra*.

«Comparto Derivati Azionari»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su azioni e relativi indici ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di *Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione*.

«Comparto Derivati dell'Energia»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* sull'energia e relativi indici ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di *Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione*.

«Comparto Derivati su Commodities Agricole»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di *Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione*.

«Committente»: il soggetto che dà mandato ad un *Partecipante* al *Sistema* di negoziare e/o regolare i contratti conclusi sul *Mercato* senza istaurare alcun rapporto contrattuale con *CC&G*.

«Comunicati»: gli avvisi di carattere generale ai *Partecipanti* al *Sistema* ed ai *Partecipanti* ai *Fondi di Garanzia dei Contratti* emanati da *CC&G* per

l'applicazione di quanto previsto dal presente *Regolamento* e dalle *Istruzioni*.

«**Conto PM**»: un conto PM detenuto da un partecipante a Target2, così come definito nell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.

«**Default Fund**»: i Fondi di garanzia distintamente operanti nell'ambito del *Sistema* e costituiti dall'insieme degli appositi versamenti dei *Partecipanti Diretti al Comparto ai Comparti Obbligazionario e Obbligazionario ICSD*, al *Comparto Derivati dell'Energia*, al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* e ai *Comparti Azionario e Derivati Azionari*.

«**Fideiussore**»:

- la banca o l'impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal *Sistema*, rilascia a favore di CC&G l'impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l'adesione di un *Partecipante Diretto al Sistema* (Articolo B.2.1.2, comma 4) e/o ai fini della costituzione dei versamenti ai *Default Fund* (Articolo B.4.2.1).
- la banca - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai *Fondi di Garanzia dei Contratti* - rilascia a favore di CC&G l'impegno fideiussorio ai fini della costituzione dei *Versamenti* relativi ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Fondi di Garanzia dei Contratti**»: i patrimoni separati costituiti nell'ambito di sistemi di garanzia dei contratti regolati dal *Provvedimento*, istituiti da una *Società di gestione* ed affidati in gestione a CC&G, ciascuno destinato a garantire - nei limiti e secondo quanto previsto dalle Convenzioni stipulate tra detti soggetti - il buon fine di contratti aventi a oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* conclusi nel relativo *Mercato* autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del *T.U.F.*.

«**Giorno di CC&G aperta**»: ogni giorno in cui è aperto almeno un *Mercato* per il quale CC&G opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

«**Impresa di Investimento**»: la società d'intermediazione mobiliare o l'impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del *T.U.F.*.

«**Istruzioni**»: le disposizioni emanate da CC&G che, in attuazione del presente *Regolamento*, definiscono gli aspetti applicativi del *Sistema* e dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Liquidazione lorda**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento delle operazioni singolarmente considerate su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Liquidazione netta**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Manuale dei Servizi**»: il manuale contenente le regole operative e le informazioni tecniche occorrenti per l'utilizzo del *Sistema*, nonché le metodologie di calcolo dei *Margini*.

«**Margine**»: le attività a garanzia costituite e/o dovute dai e/o ai *Partecipanti al Sistema*, ai sensi del presente *Regolamento*, delle seguenti tipologie:

- Margine iniziale di cui all'Articolo B.4.1.1;
- Margine di variazione giornaliero e Margine nella forma di premio, di cui all'Articolo B.4.1.2;
- Margine aggiuntivo infragiornaliero di cui all'Articolo B.4.1.3;

«**Mercato**»: un mercato regolamentato autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, o dell'art. 66 del *T.U.F.* ovvero un mercato riconosciuto ai sensi dell'art. 67, commi 1 o 2, del *T.U.F.*, ovvero un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies* del *T.U.F.*, ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, ai quali si applichino le prestazioni del *Sistema* e/o dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Ordine di trasferimento**»: l'istruzione impartita da un *Partecipante al Sistema* ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle *Posizioni Contrattuali* ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del *Sistema*. A dette istruzioni sono equiparate, a tal

fine, quelle impartite dal *Partecipante Speciale* per conto di altri operatori del *Mercato* e quelle trasferite al *Partecipante Qualificato*.

«**Partecipanti** »:

- i *Partecipanti al Sistema*;
- i *Partecipanti ai Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Partecipanti al Sistema**»:

- i *Partecipanti Diretti*;
- i *Partecipanti Indiretti*.

«**Partecipanti ai Fondi**»: i soggetti ammessi a partecipare ad uno o più *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Partecipante Diretto**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale*, *Partecipante Qualificato* o *Partecipante Speciale*.

«**Partecipante Generale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di *CC&G* per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti* e/o dei *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono.

«**Partecipante Individuale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di *CC&G* per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti*.

«**Partecipante Indiretto**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, stipula con un *Partecipante Generale* un accordo perché questi assuma nei confronti di *CC&G* la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* dal *Partecipante Indiretto* in proprio e/o per conto dei suoi *Committenti*, secondo quanto previsto dal presente *Regolamento*.

«**Partecipante Qualificato**»: una società di gestione di un mercato di merci ammessa al *Sistema*.

«**Partecipante Speciale**»: la società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ff), del *Provvedimento* che gestisce un altro sistema di garanzia a Controparte Centrale o il *Soggetto Estero* che gestisce sistemi analoghi, che assume, nei confronti di *CC&G*, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* da operatori che aderiscono a tale sistema o servizio.

«**Patrimonio di Vigilanza**»: il patrimonio del *Partecipante Diretto*, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

«**Posizione Contrattuale**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato in un *Mercato*.

«**Posizione Contrattuale in Consegna**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* e al *Comparto Derivati dell'Energia* relativa a contratti in *Strumenti Finanziari Derivati* che abbiano terminato la fase di negoziazione, secondo quanto previsto dai rispettivi *Schemi Contrattuali*.

«**Posizione Contrattuale in Fail**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* che non risulta regolata nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.

«**Prezzo di Liquidazione**»: il prezzo determinato dalle *Società di Gestione*, nei Regolamenti dei relativi *Mercati*, ai fini del regolamento finale dei contratti in *Strumenti Finanziari Derivati*.

«**Procedura di buy in**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati*.

«**Procedura di sell out**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna di contante.

«**Provvedimento**»: il Provvedimento 22 febbraio 2008 emanato da Banca d'Italia e Consob, concernente la disciplina dei sistemi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione e successive modifiche e/o integrazioni.

«**Regolamento**»: il presente regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Sistema* gestito da *CC&G*, emanato ai sensi dell'Articolo 52 del *Provvedimento*, salvo che per le parti concernenti le garanzie costituite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 laddove espressamente richiamato.

«**Servizio di Presettlement**»: il servizio – gestito da *CC&G* o da società indicate nelle *Istruzioni*, con le quali *CC&G* abbia stabilito gli accordi contrattuali - che determina ed invia ai *Servizi di Liquidazione* i saldi aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati*.

«**Schema Contrattuale**»: le specifiche negoziali, definite dalla *Società di Gestione*, dei contratti su *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato*.

«**Servizi di Investimento**»: le attività di cui all'art. 1, comma 5, del *T.U.F.*.

«**Servizio di Gestione Accentrata**»: il servizio di gestione accentrata di *Strumenti Finanziari* gestito da una società di gestione di cui all'art. 80 del *T.U.F.* o da un *Soggetto Estero* indicati nelle *Istruzioni*, con i quali *CC&G* abbia stabilito gli accordi contrattuali.

«**Servizi di Liquidazione**»: i servizi di compensazione e liquidazione (*Liquidazione netta*) e/o di liquidazione su base lorda (*Liquidazione lorda*) gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del *T.U.F.* o da un *Soggetto Estero*, indicati nelle *Istruzioni*, con i quali *CC&G* abbia stabilito gli accordi contrattuali.

«**Sistema**»: il sistema di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera dd), del *Provvedimento*, nel quale *CC&G* assume il ruolo di Controparte Centrale, per ciascun *Comparto*, nei confronti di *Partecipanti Diretti*, ai sensi della Sezione B del presente *Regolamento*, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, tra gli stessi *Partecipanti Diretti*, nonché tra ogni *Partecipante Generale* ed i *Partecipanti Indiretti* che ad esso fanno capo. Ai soli fini del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, il servizio svolto dalla *CC&G* consiste nella garanzia dell'adempimento degli obblighi di consegna della merce, nei limiti e secondo le modalità specificate nel presente *Regolamento* e nelle *Istruzioni*, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170

«**Sistema Ancillare**»: un sistema ancillare di cui all'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.

«**Sistema Target2**»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.

«**Società di Gestione**»: una società di gestione di un *Mercato*.

«**Soggetto Estero**»: un soggetto estero che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione e/o che gestisce sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari di cui al *Provvedimento*, sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

«**Strumenti Finanziari**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari non Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del *T.U.F.* nonché, nell'ambito del presente *Regolamento*, gli altri *Strumenti Finanziari* ammessi al *Servizio di Gestione Accentrata*.

«**Strumenti Finanziari Garantiti**»: gli *Strumenti Finanziari*, che determinano *Posizioni Contrattuali* garantite da *CC&G* che, compatibilmente con lo *Schema Contrattuale*, possono essere regolate da *CC&G* presso un solo *Sistema di Liquidazione*.

«**T.U.F.**»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e successive modificazioni.

«**T.U.B.**»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni.

«**Unità Organizzativa**»: sala operativa, desk o branch individuata nel *Mercato* da uno specifico codice di accesso alle negoziazioni.

«**Versamenti**»: i versamenti ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*, di cui all'Articolo C.1.1.1, e gli eventuali versamenti aggiuntivi, di cui all'Articolo C.1.1.7.

Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente *Regolamento* è adottato in esecuzione del *Provvedimento*, salvo che per le parti concernenti le garanzie costituite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 laddove espressamente previsto.
2. Il presente *Regolamento* detta le regole di organizzazione e di funzionamento:
 - a) del *Sistema*;
 - b) dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.
3. Il presente *Regolamento*, unitamente alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, regola i rapporti tra *CC&G* e i *Partecipanti*. Il *Regolamento* disciplina altresì i rapporti tra i *Partecipanti* medesimi nonché tra i *Partecipanti* e gli *Agenti di Regolamento*. Le *Istruzioni* e il *Manuale dei Servizi* integrano tale regolamentazione per quanto riguarda gli aspetti operativi.

interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun *Partecipante*.

Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi

1. *CC&G* esercita le attività previste dal presente *Regolamento* secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. *CC&G* si dota di, e mantiene, procedure informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al *Sistema* ed ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*, nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
3. *CC&G* si dota di, e mantiene, procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.

Articolo A.1.1.4 Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il *Regolamento*, le Condizioni Generali di fornitura dei servizi, le *Istruzioni*, il *Manuale dei Servizi*, unitamente al modello di Richiesta di Servizi, sono disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *CC&G* (www.ccg.it).
2. *CC&G* rende noti ai *Partecipanti* i *Comunicati* relativi alle modifiche del *Regolamento* e delle *Istruzioni* o a situazioni contingenti tramite il proprio sito "Internet".

Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G

1. *CC&G* gestisce i sistemi di garanzia di cui alle Sezioni B e C.
2. I *Partecipanti* al *Sistema* versano i *Margini* e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai *Default Fund*.
3. I *Partecipanti* ai *Fondi di Garanzia dei Contratti* effettuano *Versamenti* ai *Fondi*.
4. Alle garanzie finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente *Regolamento* e, nell'ambito del *Sistema*, gli

5. Nell'ambito del *Sistema*, tutte le somme e gli *Strumenti Finanziari* versati dai *Partecipanti*, o comunque nella disponibilità di *CC&G* si intendono costituiti, ai sensi del comma 2, a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso *CC&G* anche se temporaneamente eccedenti i *Margini* e i versamenti ai *Default Fund* richiesti.
6. I *Partecipanti* al *Sistema* effettuano i versamenti di cui ai commi precedenti a norma dell'articolo 70 del TUF fatta eccezione per i versamenti effettuati nel *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, *CC&G* assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione

1. *CC&G* stipula con ciascuna *Società di Gestione* una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal *Mercato* e sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.
2. Le Convenzioni stipulate tra *CC&G* e ciascuna delle *Società di Gestione* stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari Garantiti* ~~garantiti~~, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli *Partecipanti*, utili per l'efficiente funzionamento dei *Mercati*, del *Sistema*, nonché dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.
3. Con riferimento al *Sistema*, le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati,

nonché le procedure attraverso le quali CC&G assume in proprio, attraverso *Ordini di trasferimento* e secondo le regole del *Sistema*, le *Posizioni Contrattuali* derivanti dalle operazioni concluse sui *Mercati*, sin dal momento della conclusione del contratto.

SEZIONE B MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

PARTE B.1 Disposizioni generali

Articolo B.1.1.1 Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Indiretto*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte del *Partecipante Indiretto*.
2. Dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* tra un *Partecipante* al *Sistema* ed un negoziatore che partecipi ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un *Partecipante Speciale*, in virtù dei necessari accordi tra tutte le parti interessate, si intenderà effettuato ed immesso nel *Sistema* l'*Ordine di trasferimento*, con assunzione da parte di CC&G del ruolo di Controparte Centrale rispetto al *Partecipante Speciale* ed al *Partecipante Diretto*.
3. Il *Sistema* si articola come segue:
 - a) acquisizione, ai sensi del comma 1, dell'*Ordine di trasferimento* attraverso la *Società di Gestione* e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul *Mercato* dal *Partecipante* al *Sistema*;

- b) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle *Posizioni Contrattuali*;
- c) determinazione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund* dovuti;
- d) regolamento dei *Margini*, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai *Default Fund* e delle competenze;
- e) regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali*;
- f) gestione delle *Posizioni Contrattuali in Fail*;
- g) gestione dell'eventuale procedura di inadempimento.

4. Agli *Ordini di trasferimento*, alla compensazione ed all'esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l'Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.
5. Con l'acquisizione da parte di CC&G dell'*Ordine di trasferimento*, lo stesso si considera irrevocabile ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 210 del 2001.

Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70 del TUF, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Indiretto*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte del *Partecipante Indiretto*.
2. Al termine della fase di negoziazione del contratto, CC&G provvede all'abbinamento

dei *Partecipanti Diretti* e, per questi dei *Partecipanti Indiretti* e degli eventuali *Committenti*, con posizioni aperte. Per effetto dell'abbinamento le *Posizioni Contrattuali* in consegna e in ritiro di *CC&G* si intendono cedute alle controparti abbinate. Da tale momento, i *Partecipanti* si sostituiscono a *CC&G* nei rapporti derivanti dal contratto e sono responsabili dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto il sottostante del contratto. Da tale momento *CC&G* resta obbligata, in caso di inadempimento di una delle parti, secondo quanto previsto nella Parte B.6 del *Regolamento* al pagamento del contante ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170

3. Si applica quanto previsto all'Articolo B.1.1.1 commi 3, 4 e 5.

PARTE B.2 Adesione

CAPO B.2.1 Adesione

Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema

1. È possibile essere ammessi al *Sistema* in qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale* o *Partecipante Indiretto*. È possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, per i *Comparti Azionario*, *Obbligazionario*, ***Obbligazionario ICSD***, *Derivati Azionari*, *Derivati dell'Energia* e *Derivati su Commodities Agricole*.
2. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali* o *Individuali*, le banche e le *Imprese di Investimento* autorizzate in Italia all'esercizio di *Servizi di Investimento*, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento.
3. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Indiretti*, i soggetti indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* di riferimento che abbiano stipulato con un *Partecipante Generale* l'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1.

4. Le Banche Centrali dell'Unione Europea possono partecipare al *Sistema* come *Partecipanti Diretti*; Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. come *Partecipanti*.
5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 66 del *T.U.F.*, può partecipare al *Sistema* in qualità di *Partecipante al Comparto Obbligazionario*.
6. Possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Speciali*, le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ff) del *Provvedimento* che gestiscono altri sistemi di garanzia a Controparte Centrale, nonché i *Soggetti Esteri* che gestiscono sistemi analoghi. Nell'immissione di questi ultimi soggetti *CC&G* tiene conto, ove rilevanti, dei principi di reciprocità stabiliti a livello internazionale nonché di standard operativi che salvaguardino l'efficienza di *CC&G* e l'efficace gestione dei rischi del sistema gestito. Ai *Partecipanti Speciali* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Generali*, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti Speciali*, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi stipulati tra *CC&G* con detti *Partecipanti Speciali*.
7. Possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Qualificati*, le società di gestione di mercati di merci indicate nelle *Istruzioni*. Ai *Partecipanti Qualificati* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Individuali* con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti Qualificati*, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi stipulati tra *CC&G* con detti *Partecipanti Qualificati*. I *Partecipanti Qualificati* non partecipano alle negoziazioni sul *Mercato*.

Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema

1. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* ad uno o più *Comparti* devono possedere un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a:
 - a) € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di *Partecipanti Indiretti* con i quali

abbiano stipulato gli accordi di cui all'Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:

- € 5.000.000 dal secondo al quinto *Partecipante Indiretto* incluso, ovvero
- € 10.000.000 fino al decimo *Partecipante Indiretto* incluso, ovvero
- € 15.000.000 oltre il decimo *Partecipante Indiretto*.

2. I soggetti che intendono aderire in qualità di *Partecipanti Individuali* devono possedere un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a:

- a) € 3.000.000, in caso di adesione al solo *Comparto Azionario*;
- b) € 10.000.000, in caso di adesione a più *Comparti* oppure ad uno solo dei seguenti *Comparti*: *Comparto Obbligazionario*, ***Comparto Obbligazionario ICSD***, *Comparto Derivati Azionari*, *Comparto Derivati dell'Energia*, *Comparto Derivati su Commodities Agricole*.

3. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari *Comparti* è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.

4. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* e di *Partecipanti Individuali* di cui al comma 2, lettera b), il cui *Patrimonio di Vigilanza* sia inferiore a quanto previsto rispettivamente al comma 1 e al comma 2, lettera b), ma almeno pari rispettivamente a € 15.000.000 e € 3.000.000, devono costituire una garanzia fideiussoria **in euro** almeno pari alla differenza tra il *Patrimonio di Vigilanza* posseduto e l'ammontare di cui ai precedenti commi.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere fornita a *CC&G* secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, da un unico *Fideiussore* non appartenente allo stesso gruppo del *Partecipante Diretto* garantito, di gradimento di *CC&G* stessa, tenuto conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell'ammontare

complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore di *CC&G* e all'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.

6. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti di *CC&G* solo se trasmessa alla stessa direttamente dal *Fideiussore* e ha effetto nei rapporti con il *Partecipante* dalla data comunicata da *CC&G*.

7. I *Partecipanti Diretti* devono:

- a) essere titolari di un *Conto PM* presso il *Sistema Target2* per l'esecuzione, mediante le procedure previste da *Target2* per i *Sistemi Ancillari*, salvo casi particolari indicati nelle *Istruzioni*, di obbligazioni da adempiere in euro derivanti dall'adesione al *Sistema*,
- b) aderire ad un *Servizio di Gestione Accentrata* ove intendano movimentare i *Margini* utilizzando *Strumenti Finanziari*,
- c) aderire ai *Servizi di Liquidazione* per il regolamento finale dei contratti garantiti dal *Sistema*, esclusivamente in casi di ammissione ai *Comparti Cash* e/o al *Comparto Derivati Azionari*,

salvo che gli stessi si avvalgano permanentemente ed in via sostitutiva di un *Agente di Regolamento* secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*. Per ciascuno degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), deve essere nominato lo stesso *Agente di Regolamento* per tutti i *Comparti* ai quali il *Partecipante* aderisca, **fatto salvo quanto previsto al comma successivo**. Nel rispetto di quanto precede, possono essere nominati *Agenti di Regolamento* diversi per adempimenti diversi.

8. **Per gli adempimenti di cui al comma 7, lettera c), possono essere nominati Agenti di Regolamento diversi per Servizi di Liquidazione diversi.**

9. ~~8.~~ I *Partecipanti* al *Sistema* devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei

rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.

10. ~~9.~~ Ove il soggetto che intende aderire al *Sistema* sia sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea deve fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il soggetto è residente. Il parere legale deve attestare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento*, nelle relative *Istruzioni* e in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*, con particolare riferimento alle previsioni relative alla Settlement Finality di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, alle norme relative all'inadempimento di cui al Capo B.6.1 e quelle relative alla perdita dei requisiti, sospensione, esclusione di cui al Capo B.2.2.
11. ~~40.~~ I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* devono mantenere adeguate procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi.
12. ~~44.~~ I *Partecipanti* al *Sistema* devono comunicare, per ciascun *Comparto* al quale intendono aderire, il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal presente *Regolamento* secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*.
13. ~~42.~~ Per i soggetti di cui all'Articolo B.2.1.1, commi 5, 6, 7 e 8, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga a quanto indicato nei commi precedenti, tenendo conto:
 - a) per i *Partecipanti Speciali*, delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e del funzionamento di tali sistemi;
 - b) per i *Partecipanti Qualificati*, della disciplina a cui sono soggetti, degli assetti proprietari, del possesso di adeguate risorse patrimoniali, finanziarie, organizzative e tecnologiche, delle regole di funzionamento dei mercati gestiti, con particolare riguardo a quelle concernenti l'acquisizione e la protezione delle garanzie, nonché la copertura da queste fornita alle

obbligazioni assunte dai *Partecipanti* al mercato gestito. I *Partecipanti Qualificati* non sono soggetti al rispetto del requisito patrimoniale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

14. ~~43.~~ Per essere ammessi al *Sistema*, nei casi previsti nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti* devono essere aderenti al *Servizio di Presettlement*.

Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema

1. I soggetti richiedenti l'adesione al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, ovvero i soggetti già ammessi al *Sistema* che intendano aderire ad un ulteriore *Comparto* devono trasmettere a CC&G la Richiesta di Servizi e la relativa documentazione.
2. Dalla data in cui CC&G comunica al soggetto richiedente l'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi con l'invito a completare la documentazione di partecipazione indicata nelle *Istruzioni*, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'Articolo A.1.1.2 nonché del presente *Regolamento* e delle relative *Istruzioni* nella misura in cui siano nelle more applicabili.
3. Nel periodo intercorrente tra l'inoltro della Richiesta di Servizi di cui al comma 1 e la comunicazione dell'esito della richiesta:
 - a) i soggetti devono comunicare a CC&G qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*;
 - b) CC&G può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l'istruttoria della domanda.
4. CC&G comunica l'esito della richiesta entro un mese dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, CC&G può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto

richiedente. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di *Partecipante Indiretto*, la comunicazione dell'esito è inviata anche al *Partecipante Generale* di cui intende avvalersi.

5. *CC&G* provvede a informare la *Società di Gestione* interessata dell'esito della richiesta.
6. L'adesione al *Comparto* è efficace dal giorno indicato da *CC&G*.
7. L'adesione al *Sistema* comporta la completa assunzione da parte del *Partecipante* delle conseguenti obbligazioni, previste dalla regolamentazione di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.

Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività per i soggetti ammessi al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, è subordinato alla costituzione del *Margine* iniziale preventivo di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 1, lettera b), al versamento ai *Default Fund*, ove dovuti, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle *Istruzioni*.

Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti

1. Ogni *Partecipante* al *Sistema* assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.
2. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve comunicare tempestivamente, con gli effetti previsti nelle *Istruzioni*, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 12 ~~44~~. Per ciascun *Comparto* almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascuna giornata lavorativa di *Mercato*.
3. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve tempestivamente comunicare a *CC&G* la perdita dei requisiti previsti all'Articolo B.2.1.1, commi 2 e 3.

4. Ogni *Partecipante Diretto* deve tempestivamente comunicare a *CC&G*:

- a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4;
- b) una diminuzione superiore al 30% del Patrimonio di Vigilanza rispetto all'ultimo valore comunicato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;
- c) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell'attività di gestione del *Sistema* o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* o al *Comparto*.

5. Ogni *Partecipante Diretto* deve comunicare a *CC&G*, con preavviso di almeno cinque *Giorni di CC&G aperta*, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'*Agente di Regolamento*.
6. Il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto* devono tempestivamente comunicare a *CC&G* la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell'altra parte.

CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso

Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti patrimoniali

1. Nel caso in cui il *Patrimonio di Vigilanza* si riduca al di sotto delle misure indicate all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4, *CC&G* può fissare un termine, non superiore a 90 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Partecipanti Indiretti*.

2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, *CC&G* può fissare un termine, non superiore a 30 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob ed alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Partecipanti Indiretti*.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, *CC&G* può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal *Sistema* di cui all'Articolo B.2.2.2. Ove *CC&G* ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi precedenti, si applica l'esclusione di cui all'Articolo B.2.2.4.
 - a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del *Partecipante Generale*, secondo quanto previsto all'Articolo B.2.3.3, comma 1;
 - b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l'accordo con il *Partecipante Generale* di cui all'Articolo B.2.3.1, senza che un altro *Partecipante Generale* abbia trasmesso un nuovo accordo con il *Partecipante Indiretto* in tempo utile perché *CC&G* possa averne verificato l'idoneità ai fini del *Sistema*;
 - c) quando sia stato sospeso il *Partecipante Generale* di cui si avvale.

Articolo B.2.2.2 Sospensione

1. *CC&G* sospende dal *Sistema* o dal *Comparto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* interessata:
 - a) il *Partecipante*, nel caso in cui *CC&G* abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione;
 - b) il *Partecipante Diretto*, nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero di perdita di efficacia dell'accordo con un *Agente di Regolamento* **ivi previsto**, per qualsiasi causa, compresa l'insolvenza di mercato di quest'ultimo a meno che, eccezionalmente, gli obblighi nei confronti di *CC&G* siano – nelle more della regolarizzazione – di fatto comunque rispettati. A tal fine *CC&G*, ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del *Provvedimento*, verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni di pertinenza del *Partecipante* e le eventuali disponibilità da questi costituite presso l'*Agente di Regolamento* insolvente.
2. *CC&G* sospende dal *Comparto* il *Partecipante Indiretto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
 - a) in caso di sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni su un *Mercato*;
 - b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del *T.U.F.* o di quelli equivalenti emanati da Autorità di vigilanza estere;
 - c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c);
 - d) in caso di grave violazione delle disposizioni di *CC&G*;
 - e) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 3.
3. *CC&G* può sospendere dal *Sistema* o dal *Comparto* il *Partecipante* al *Sistema*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
 - a) in caso di sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni su un *Mercato*;
 - b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del *T.U.F.* o di quelli equivalenti emanati da Autorità di vigilanza estere;
 - c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c);
 - d) in caso di grave violazione delle disposizioni di *CC&G*;
 - e) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 3.
4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo telefax di cui al comma 5.

5. L'atto di sospensione è comunicato a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Partecipante Indiretto*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;

Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione

1. Relativamente al *Sistema* o al *Comparto*, dal momento della sospensione *CC&G* non registra ulteriori modifiche delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle *Posizioni Contrattuali* in essere relative ai *Comparti Derivati* per effetto dell'esercizio di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all'Articolo B.3.1.5 finalizzati alla diminuzione dell'esposizione di rischio del *Partecipante* sospeso.
2. Anche durante il periodo di sospensione, i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Individuali* sono tenuti ad adempiere nei confronti di *CC&G*, e i *Partecipanti Indiretti* nei confronti dei *Partecipanti Generali*, alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema* e al *Comparto*, secondo quanto previsto dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, *CC&G* può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di *Margini* maggiorati.
4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

- b) nel caso di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.

2. *CC&G* esclude altresì dal *Sistema* o dal *Comparto* - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

- a) il *Partecipante Diretto* qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai sensi dell'Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell'Articolo B.2.2.3, comma 3;

- b) il *Partecipante* qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all'Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata;

- c) il *Partecipante Indiretto* qualora sia escluso il *Partecipante Generale* di cui si avvale;

- d) il *Partecipante Indiretto* qualora sia escluso dalle negoziazioni su un *Mercato* relativo al *Comparto* al quale aderisce.

Articolo B.2.2.4 Esclusione

1. *CC&G* esclude il *Partecipante* dal *Sistema* - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del *T.U.B.*, nel caso di revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione

3. *CC&G* può altresì escludere dal *Sistema* o dal *Comparto* - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* - il *Partecipante Diretto* che sia stato escluso delle negoziazioni su un *Mercato*.

4. L'atto di esclusione è comunicato, a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un

Partecipante Indiretto, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a) *CC&G* verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro la medesima giornata, delle *Posizioni Contrattuali* registrate sul conto terzi ed eventuali sottoconti in essere e, nell'ipotesi di *Partecipante Generale*, sui conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti in essere, nonché, in via residuale, delle *Posizioni Contrattuali* registrate sul conto proprio ed eventuali sottoconti in essere. In caso positivo effettua il trasferimento medesimo. Alle posizioni non trasferite si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1.
2. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), *CC&G* verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro la medesima giornata, delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera b) ed eventuali sottoconti in essere nonché, in via residuale, delle *Posizioni Contrattuali* registrate sul conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera a) ed eventuali sottoconti in essere ed in caso positivo effettua il trasferimento medesimo. Alle posizioni non trasferite si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.2.
3. Nel caso di esclusione di un *Partecipante al Sistema* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1 e all'Articolo B.6.2.2.
4. L'esclusione di un *Partecipante Diretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, commi 2, lettere a) e b) e 3, ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali*

registrate sui conti di cui all'Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al *Partecipante* escluso si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.

5. L'esclusione di un *Partecipante Indiretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) e d), ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante Indiretto* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti in essere. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.
6. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera c), le sue *Posizioni Contrattuali* sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del *Partecipante Generale*, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.
7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, *CC&G* provvede alla chiusura dei conti del *Partecipante* escluso e determina, in caso di esclusione di un *Partecipante Diretto*, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l'eventuale importo eccedente all'avente diritto.
8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Partecipante Indiretto* escluso.
9. *CC&G*, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei *Partecipanti Diretti*, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l'assenso del *Partecipante* nei conti del quale sono trasferite le *Posizioni Contrattuali*.

Articolo B.2.2.6 Recesso

1. I *Partecipanti* possono esercitare il diritto di recesso dall'adesione o ad uno o più *Comparti*

in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – che deve pervenire a *CC&G*, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo con *CC&G*.

2. In caso di modifica delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi e degli altri documenti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3, i *Partecipanti* al *Sistema* possono esercitare il diritto di recesso entro il termine indicato nella comunicazione con la quale *CC&G* ha dato notizia di dette modifiche. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
3. Il recesso dall'adesione produce effetto, rispetto a ciascun *Comparto*, dalla data di scadenza delle *Posizioni Contrattuali* ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.
4. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.
5. Ove, a seguito del recesso dai *Comparti*, il *Partecipante* non risulti essere più aderente ad alcun *Comparto* si intende contestualmente cessata l'adesione al *Sistema*.
6. *CC&G* comunica immediatamente l'avvenuto recesso dall'adesione al *Comparto* o al *Sistema* alla *Società di Gestione* e, in caso di recesso di un *Partecipante Generale*, anche ai *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono.
7. In caso di recesso di un *Partecipante Generale*, questi è tenuto a darne comunicazione ai *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un *Partecipante Indiretto*, questi deve darne comunicazione al *Partecipante Generale* di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.

Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione

1. I *Partecipanti* possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun *Comparto* esercitando preventivo recesso ai sensi dell'Articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all'Articolo B.2.1.3.

CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti

Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto

1. I *Partecipanti Indiretti* sottoscrivono con un *Partecipante Generale* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da *CC&G*, limitatamente ad aspetti di suo interesse. Detto *Partecipante Generale* può essere anche diverso per ciascun *Comparto* inoltre, qualora l'attività di negoziazione del *Partecipante Indiretto* sia svolta da *Unità Organizzative* diverse, *CC&G* si riserva di consentire che i *Partecipanti Indiretti* si avvalgano, anche per il medesimo *Comparto*, di *Partecipanti Generali* diversi per le diverse *Unità Organizzative*.
2. Detti accordi devono pervenire a *CC&G*, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con *CC&G* stessa.

Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto* prevede tra l'altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante Indiretto* ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all'Articolo B.1.1.1, comma 1.

Articolo B.2.3.3 Sospensione

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* ed il *Partecipante Indiretto*, di cui all'Articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall'adesione al/i *Comparto/i* - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario – del *Partecipante Indiretto*, da parte di *CC&G*, su semplice richiesta e con l'esclusiva responsabilità del *Partecipante Generale*. *CC&G* non ha alcun obbligo o diritto di verificare l'opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto*. *CC&G* dà immediata notizia di tale sospensione alla *Società di Gestione*. Il *Partecipante Indiretto* sospeso continua a essere tenuto a regolare con il *Partecipante Generale* gli importi dovuti a titolo di *Margini* o ad altro titolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 il *Partecipante Generale* continua a rimanere obbligato nei confronti di *CC&G* per le *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, ed eventuali sottoconti in essere alla data di sospensione; sono fatte salve le possibilità di cui all'Articolo B.2.2.3.
3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il *Partecipante* sospeso è riammesso ad operare nel *Comparto* nella sua qualità di *Partecipante Indiretto*, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 e sia trascorso il termine di preavviso di cui all'Articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso a *CC&G*, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all'Articolo B.2.3.1. *CC&G* comunica immediatamente l'avvenuta riammissione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo

1. Il recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal *Partecipante* che recede all'altro contraente e contestualmente a *CC&G* e alla *Società di Gestione* con un preavviso minimo di 15 giorni

di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del *Partecipante Generale* e di inadempimento nei suoi confronti del *Partecipante Indiretto*, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell'Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di *CC&G*, della comunicazione del recesso.

2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai *Partecipanti* interessati e con l'assenso di *CC&G*.
3. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il *Partecipante Indiretto* ed altro *Partecipante Generale*, *CC&G* comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del *Partecipante Indiretto* dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione *CC&G* darà tempestiva notizia alla *Società di Gestione*.
4. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione - quanto previsto nell'Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo *Partecipante Generale*, per accordo tra i *Partecipanti* interessati, non vengano trasferite dette *Posizioni Contrattuali*, ove ciò sia tecnicamente possibile.
5. In caso di sostituzione da parte di un *Partecipante Indiretto* del *Partecipante Generale* con altro *Partecipante Generale*, i trasferimenti delle relative *Posizioni Contrattuali* sono effettuati da *CC&G* con il consenso di tutti i *Partecipanti* interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.

Articolo B.2.3.5 Costituzione dei Margini

1. Il *Partecipante Generale* deve ottenere da ogni *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale la costituzione di *Margini* per le *Posizioni Contrattuali* derivanti dall'operatività del

Partecipante Indiretto in conto proprio distinti da quelli relativi alle *Posizioni Contrattuali* derivanti dall'operatività del *Partecipante Indiretto* in conto terzi.

2. I *Margini* di cui al comma 1 sono direttamente calcolati dal *Partecipante Generale*, senza alcun intervento o responsabilità di *CC&G*, anche nel caso in cui detti margini siano determinati dal *Partecipante Generale* sulla base di quelli richiesti da *CC&G*.

PARTE B.3 Clearing

CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali

Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse

1. Con l'*Ordine di trasferimento* di cui all'Articolo B.1.1.1:
 - a) *CC&G* assume nei confronti del *Partecipante Diretto* che ha effettuato l'operazione, la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
 - b) il *Partecipante Generale* assume nei confronti del *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
 - c) *CC&G* assume nei confronti del *Partecipante Generale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, che questi ha assunto nei confronti del *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale ai sensi della lettera b);
 - d) *CC&G* assume nei confronti del *Partecipante Speciale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, assunta dal *Partecipante*

al *Sistema* nei confronti della propria controparte di *Mercato* che sia aderente al sistema di garanzia gestito dal *Partecipante Speciale*;

- e) *CC&G* assume nei confronti del *Partecipante Qualificato* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, derivante dal trasferimento sul conto del *Partecipante Qualificato* delle *Posizioni Contrattuali* dei *Partecipanti* che hanno esercitato l'opzione di consegna fisica per i contratti futures dell'energia.

2. In virtù dell'adesione al *Sistema*, ciascun *Partecipante* non può pretendere dalla controparte di mercato l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel *Mercato*, ai quali si applica il comma 1, né può opporre a *CC&G* le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante da contratti stipulati nel *Mercato* da soggetti per i quali operano i meccanismi di trasferimento di cui al comma 1.
3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel *Mercato* e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato.

Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti

1. *CC&G* registra le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Partecipante Diretto* in:
 - a) un conto "proprio" per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nei *Mercati* dal *Partecipante* per proprio conto;
 - b) un conto "terzi", per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nei *Mercati* dal *Partecipante* per conto dei propri *Committenti*.
2. *CC&G* registra le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Partecipante Generale* originate da

operazioni effettuate sul *Mercato* da ogni *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale in:

- a) un conto “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto”, per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante Indiretto* per conto proprio;
 - b) un conto “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto”, per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante Indiretto* per conto dei propri *Committenti*.
3. *CC&G* registra in un conto aperto a nome del *Partecipante Qualificato* le *Posizioni Contrattuali* a questi trasferite a seguito dell’esercizio dell’opzione di consegna fisica per i contratti futures dell’energia effettuato dai *Partecipanti* del *Comparto Derivati dell’Energia*.
 4. I *Partecipanti Generali*, anche per conto dei *Partecipanti Indiretti*, e i *Partecipanti Individuali* possono richiedere a *CC&G*, nei limiti e alle condizioni indicate nelle *Istruzioni*, la registrazione di *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante* per conto di determinati *Committenti* in appositi sottoconti del conto “terzi” di cui al comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b).
 5. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, la registrazione in sottoconti delle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* è obbligatoria. L’apertura dei sottoconti e la registrazione negli stessi delle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* non determina alcun rapporto tra *CC&G* e i *Committenti* stessi. Tali informazioni sono utilizzate da *CC&G* e dalla *Società di Gestione del Mercato* esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del sottostante. Nelle *Istruzioni* sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi all’apertura dei sottoconti e alla registrazione delle *Posizioni Contrattuali*.

Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore con successivo comunicato.

Nel periodo transitorio si applica quanto segue:

5. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, i *Partecipanti* sono tenuti a comunicare a *CC&G* le informazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* aperte il “giorno di scadenza” del contratto, individuato nelle *Istruzioni*. Le informazioni comunicate a *CC&G* in relazione alle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* non determinano alcun rapporto tra *CC&G* e i *Committenti* stessi. Tali informazioni sono utilizzate dalla *Società di Gestione del Mercato* e da *CC&G* esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del sottostante. Nelle *Istruzioni* sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi alla comunicazione delle *Posizioni Contrattuali*.
-
6. I *Partecipanti Generali*, anche per conto dei *Partecipanti Indiretti*, e i *Partecipanti Individuali* possono richiedere a *CC&G*, nei limiti e alle condizioni indicate nelle *Istruzioni*, la registrazione delle *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante* in conto proprio in appositi sottoconti del conto “proprio” di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).

Articolo B.3.1.3 Compensazione

1. Le *Posizioni Contrattuali*, al momento della registrazione in ciascuno dei conti o degli eventuali sottoconti di cui all’Articolo B.3.1.2, si compensano con le *Posizioni Contrattuali* già registrate nello stesso conto, o all’interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.

Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi

1. *CC&G* non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del *Partecipante* in ordine ad operazioni che interessino i conti “terzi” ad esso intestati.
2. La registrazione nei conti “terzi” non determina alcun rapporto giuridico tra *CC&G* e soggetti diversi dal *Partecipante* al quale detti conti sono intestati.

Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni Contrattuali

1. L'esecuzione di *Ordini di trasferimento* tra *Partecipanti* o tra conti dello stesso *Partecipante* di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati* già registrate nel *Sistema* è possibile, con il consenso del destinatario, nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente *Regolamento*, in generale non è consentito il trasferimento di cui al comma 1:
 - a) dal conto “proprio” e dal conto “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto”;
 - b) dal conto “terzi” a quello “proprio” del medesimo *Partecipante*;
 - c) dal conto “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto” a quello dello stesso “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto”.
3. *CC&G*, ove del caso sentita la *Società di Gestione*, può derogare a quanto indicato nei commi 1 e 2 in caso di richiesta motivata da cessione di rami d'azienda, fusione, scorporo, sospensione, esclusione e recesso dall'adesione o altre analoghe circostanze che lo rendano necessario.

4. Per il *Comparto Derivati dell'Energia* e ai sensi delle specifiche del contratto futures dell'energia, ai fini dell'esercizio dell'opzione di consegna fisica, in deroga a quanto previsto al comma 2, è consentito il trasferimento dal conto “proprio” e dal conto “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto” al *Partecipante Qualificato*.
5. Il trasferimento di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash* è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle *Istruzioni*.
6. La registrazione degli *Ordini di trasferimento* eseguita da *CC&G* ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all'Articolo B.3.3.1.

Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica

1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle *Posizioni Contrattuali* - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - *CC&G* provvede alle necessarie rettifiche **secondo quanto indicato nelle Istruzioni** ~~preventivamente concordate con le Società di Gestione.~~

Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della *Società di Gestione*, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, *CC&G* esegue gli *Ordini di trasferimento* trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

PARTE B.4 Sistema di Garanzia

CAPO B.4.1 Margini

Articolo B.4.1.1 Margini iniziali

1. *CC&G* richiede ai *Partecipanti Diretti* la costituzione di:

- a) *Margini* Iniziali;
- b) *Margini* iniziali preventivi, secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*, a copertura delle *Posizioni Contrattuali* per le quali non sono stati ancora richiesti i *Margini* iniziali;
2. I *Margini* Iniziali dovuti a CC&G sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:

- a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra *Strumenti Finanziari* ritenute significative;
- b) determinando, con un “intervallo di confidenza”, l’ammontare della perdita potenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* in un arco temporale prefissato. Per le *Posizioni Contrattuali* in Consegna e, nel periodo indicato nelle *Istruzioni*, per le *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* i *Margini*, sono calcolati secondo le modalità e i tempi indicati nel *Manuale dei Servizi* (“*Margini* Iniziali su posizioni in consegna”)..

3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate con riferimento ai **Comparti Cash** ~~al Comparto Azionario, al Comparto Obbligazionario,~~ al *Comparto Derivati Azionari* e al *Comparto Derivati dell’Energia*, sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2.

4. Con riferimento al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:

- a) sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2, fino al *Giorno di CC&G aperta* precedente il “giorno di monitoraggio delle *Posizioni*”, individuato nelle *Istruzioni*;
- b) sulle *Posizioni Contrattuali* lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 a partire dal

“giorno di monitoraggio delle *Posizioni*”, individuato nelle *Istruzioni*, sino alla chiusura delle posizioni.

Le disposizioni di cui al comma 4 entrano in vigore con successivo comunicato.

Nel periodo transitorio si applica quanto segue:

Con riferimento al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:

- a) sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 fino al “giorno di scadenza”, individuato nelle *Istruzioni*;
- b) sulle *Posizioni Contrattuali* lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 a partire dal primo *Giorno di CC&G aperta* successivo al “giorno di scadenza”, individuato nelle *Istruzioni*, sino alla chiusura delle posizioni.

-
5. CC&G effettua il calcolo congiunto dei *Margini* per le *Posizioni Contrattuali*:

- del **Comparto Obbligazionario e Obbligazionario ICSD**;
- del *Comparto Azionario e Derivati Azionari*;

in tale ultimo caso imputando, ove necessario, detti *Margini* al *Comparto* di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai *Margini* determinati separatamente.

6. Il *Partecipante Individuale* ed il *Partecipante Generale*, anche relativamente alle *Posizioni Contrattuali* dei *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono, possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che CC&G calcoli i *Margini* anche separatamente per **le Posizioni Contrattuali dei Comparti Azionario e Derivati Azionari** ~~ciascuno dei citati Comparti~~. In tal caso il

- Partecipante Diretto* specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell'importo richiesto nell'ambito del regolamento giornaliero sulla base del calcolo dei *Margini* congiunto o separato per ciascun *Comparto*.
7. *CC&G* - nell'ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie – può differenziare la misura dei *Margini* iniziali, inclusi quelli preventivi, applicati ai *Partecipanti*, comunicandolo a Banca d'Italia e Consob.
 8. Nell'ambito del *Sistema*, i *Margini* Iniziali sono versati:
 - a) a *CC&G*, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai *Partecipanti Generali*, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti* e delle operazioni stipulate, per conto proprio e per conto dei propri *Committenti*, dai *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono;
 - b) a *CC&G*, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai *Partecipanti Individuali*, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti*;
 - c) a *CC&G* nella misura di cui ai commi 2, 3,4 e 7, dai *Partecipanti Speciali* relativamente alle operazioni effettuate da operatori del *Mercato* che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti;
 - d) ai *Partecipanti Generali* dai propri *Partecipanti Indiretti*, relativamente alle operazioni da questi ultimi effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti*;
 - e) ai *Partecipanti* dai propri *Committenti*, a garanzia delle operazioni effettuate per loro conto nel *Mercato* degli *Strumenti Finanziari Derivati*;
 9. I *Margini* iniziali preventivi sono versati con le modalità di cui al comma 7, lettere a) e b).
 10. Per la costituzione dei *Margini* di cui al comma 1 presso *CC&G* si applica quanto previsto all'Articolo B.5.1.1 comma 5.
 11. *CC&G* richiede ai *Partecipanti Speciali* la costituzione di un *Margine* iniziale addizionale determinato sulla base dei *Margini* iniziali calcolati in un periodo di riferimento.
 12. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai *Partecipanti Qualificati* che prevedono che l'accettazione della richiesta di esercizio dell'opzione di consegna fisica per i contratti futures dell'energia sia condizionata al preventivo deposito a loro favore, da parte dei *Partecipanti* esercitanti, di garanzie finanziarie sufficienti a coprire il totale controvalore della posizione esercitata, ovvero alla verifica della capacità dei medesimi di effettuare la corrispondente consegna di energia, a seconda della posizione assunta.
 13. La previsione di cui al precedente comma 12 è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) che tali garanzie non possano essere distratte dalla loro destinazione, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli *Partecipanti* esercitanti o del *Partecipante Qualificato*, anche in caso di apertura di procedure concorsuali;
 - b) che nessuna azione possa pregiudicare la definitività dei contratti conclusi sui mercati gestiti dal *Partecipante Qualificato*, la loro compensazione e i conseguenti pagamenti.
 14. I *Partecipanti* al *Sistema* effettuano i versamenti dei margini a norma dell'articolo 70 del TUF, fatta eccezione per i versamenti effettuati nel *Comparto Derivati su Commodities Agricole* dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, *CC&G* assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri

Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri

1. I *Margini* di variazione giornalieri sono determinati da *CC&G* con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle *Posizioni Contrattuali* in *futures* registrate su ciascuno dei conti o sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, fino all'ultimo giorno di negoziazione del contratto.
 2. L'importo dei *Margini* di variazione giornalieri è pari:
 - a) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di negoziazione;
 - b) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di *Mercato* precedente.
 3. I *Margini* di variazione giornalieri sono corrisposti tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, inclusi i *Partecipanti Qualificati*, tra i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Indiretti* che a essi fanno capo e tra i *Partecipanti* e i propri *Committenti*.
 4. I *Margini* nella forma di premi applicati alle *Posizioni Contrattuali* in opzione sono corrisposti tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, tra i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Indiretti* che a essi fanno capo il giorno di *CC&G aperta* successivo a quello di negoziazione.
 5. Per il pagamento dei *Margini* di cui al presente articolo si applica l'Articolo B.5.1.1, comma 5.
1. *Margini* aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l'oscillazione dei prezzi degli *Strumenti Finanziari* o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l'esposizione di rischio di *CC&G* o in ogni altro caso in cui il *Partecipante* abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata da *CC&G*.
 2. L'integrazione dovuta a *CC&G* a titolo di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:
 - a) l'importo complessivo dei *Margini* Iniziali, dei *Margini* di variazione giornalieri, dei *Margini* anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle *Posizioni Contrattuali* in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e
 - b) le attività allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.
 3. Alternativamente *CC&G* può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l'importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell'importo dei *Margini* iniziali, di cui all'Articolo B.4.1.1, relativi alle *Posizioni Contrattuali* in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di *Mercato*.
 4. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale il versamento deve essere effettuato.
 5. In casi eccezionali, per il *Comparto Azionario* e per i *Comparti Derivati*, *CC&G* può richiedere alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri.
 6. *CC&G* può stabilire l'obbligo di costituire quotidianamente i *Margini* aggiuntivi

infragiornalieri da parte di *Partecipanti Diretti* individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.

Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da *CC&G* per il calcolo dei *Margini*, sono determinati da *CC&G* secondo quanto stabilito nelle *Istruzioni*.

CAPO B.4.2 Default Fund

Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione

1. *CC&G* istituisce i seguenti distinti *Default Fund*, uno relativo ai *Comparti Azionario e Derivati Azionari*, uno relativo al *Comparto Derivati dell'Energia*, uno relativo al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* ed uno relativo ai ***Comparti*** ~~al *Comparto*~~ ***Obbligazionario e Obbligazionario ICSD***. Tali *Default Fund* sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i *Partecipanti Diretti* e relativi alle *Posizioni Contrattuali* dei rispettivi *Comparti*.
2. L'ammontare complessivo di ciascun *Default Fund* è determinato periodicamente da *CC&G* e comunicato secondo le modalità previste all'Articolo A.1.1.4, comma 2.
3. Il *Default Fund* per i *Comparti Azionario e Derivati Azionari* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per i ***Comparti*** ~~il *Comparto*~~ ***Obbligazionario e Obbligazionario ICSD*** è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a **tali *Comparti*** ~~il *Comparto*~~. Il *Default Fund* per il *Comparto Derivati dell'Energia* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto*. Il *Default Fund* per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto* e, dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del

contratto, il *Default Fund* si intende costituito esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per esso, *CC&G* assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata da *CC&G* sulla base dei *Margini* Iniziali versati, per i rispettivi *Comparti*, dai *Partecipanti Diretti* in un periodo di riferimento. Per i *Partecipanti Generali* i *Margini* Iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto". ***CC&G stabilisce un livello minimo di contribuzione per Default Fund.***
5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle *Istruzioni*.
6. I versamenti a ciascun *Default Fund* possono essere costituiti in euro e/o mediante garanzia fideiussoria **in euro** fornita da un *Fideiussore* non appartenente allo stesso gruppo del *Partecipante Diretto* garantito, di gradimento di *CC&G* ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 5, secondo le modalità e nei limiti indicati nelle *Istruzioni*. Per i versamenti in euro si applica l'Articolo B.4.3.1, comma 4, lettera a).
7. L'adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all'Articolo B.5.1.1, comma 5.
8. I *Partecipanti Speciali*, i *Partecipanti Qualificati*, le Banche Centrali dell'Unione Europea ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze non partecipano ai *Default Fund*.

Articolo B.4.2.2 Utilizzo

1. Ciascun *Default Fund* è utilizzato nei modi e nell'ordine previsti dall'Articolo B.6.2.3.
2. L'utilizzo del *Default Fund* può essere effettuato anche in più soluzioni nel corso

della gestione della procedura di inadempimento.

Articolo B.4.2.3 Ricostituzione

1. Nel caso di utilizzo del versamento di *Partecipanti* diversi da quello inadempiente, tali *Partecipanti* sono tenuti alla sua ricostituzione entro la data comunicata da *CC&G*.
2. Quanto versato a titolo di ricostituzione ai sensi del comma 1, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri della procedura di inadempimento che ha dato luogo alla ricostituzione stessa.
3. A seguito della richiesta di ricostituzione di cui al comma 1, il *Partecipante* può comunicare il recesso dai *Comparti* per i quali il *Default Fund* è stato utilizzato in deroga ai termini di preavviso di cui all'Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso la ricostituzione non è dovuta.
4. *CC&G* comunica la data – anteriore a quella di cui al comma 1 - entro la quale il *Partecipante* può recedere ai sensi del comma 3.
5. Al *Partecipante* che recede ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3. Il recesso produce in ogni caso effetto dalla data di sistemazione delle *Posizioni Contrattuali* in essere.
6. Per il *Partecipante* che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, il residuo versamento è utilizzabile oltre che per far fronte alla procedura di inadempimento corrente anche per ulteriori procedure di inadempimento attivate nel suddetto periodo.
7. Nei casi di recesso da un *Comparto*, il versamento al relativo *Default Fund* è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale *Comparto*, del *Partecipante* che recede siano state adempiute ai sensi dell'Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 6.

Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione

1. Nei casi di recesso diverso da quello di cui all'Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai *Comparti* di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento – ove non utilizzabile per procedure d'inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso - è restituito al *Partecipante* il giorno di *CC&G aperta* successivo a quello di efficacia del recesso o dell'esclusione, salvo che un termine maggiore non sia necessario per gli interventi di *CC&G* di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.

CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini

Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini

1. I *Margini* iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*:
 - a) in euro;
 - b) mediante strumenti finanziari ammessi dal Sistema europeo di Banche Centrali;
 - c) in azioni, ai sensi di quanto previsto al comma 5.
2. I *Margini* di variazione giornalieri, i *Margini* nella forma di premio e i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri sono costituiti esclusivamente in euro.
3. *CC&G* determina gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1), lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi.
4. La costituzione e la restituzione dei *Margini* tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti* sono effettuate attraverso:

- a) i *Conti PM* intrattenuti presso il *Sistema Target2* per il contante in euro;
 - b) i conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. *CC&G* può consentire che, a copertura di particolari *Posizioni Contrattuali* da essa indicate nelle *Istruzioni*, vengano costituiti, a titolo di *Margini*, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del contratto da cui originano dette *Posizioni Contrattuali*, ovvero le attività sottostanti gli *Strumenti Finanziari Derivati*.

Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate

1. *CC&G* registra i *Margini* in contante di cui all'Articolo B.4.3.1, commi 1, lettera a) e 2, costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in due conti distinti, "proprio" e "terzi", a garanzia rispettivamente delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "proprio" e di ogni altra *Posizione Contrattuale*. Il *Margine* iniziale preventivo ed il versamento in euro ai *Default Fund* sono registrati nel predetto conto "proprio".
2. *CC&G* registra i *Margini* in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettere b) e c) costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in due conti distinti, "proprio" e "terzi", a garanzia rispettivamente delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "proprio" e di ogni altra *Posizione Contrattuale*.
3. *CC&G* registra i *Margini* costituiti in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 5, depositati da ogni *Partecipante Diretto*, a fronte della propria operatività, nei conti "proprio" e "terzi" di cui al precedente comma 2. *CC&G* registra i medesimi *Margini* costituiti dal *Partecipante Generale* a fronte dell'operatività di ciascun *Partecipante Indiretto*, in due conti distinti ("Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto").
4. *CC&G* registra le garanzie fideiussorie di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 6, e all'Articolo

B.2.1.2, commi 4, e 5, nel conto proprio del *Partecipante Diretto*.

Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini

1. I *Margini* e i prezzi di regolamento giornaliero determinati e comunicati da *CC&G* ai *Partecipanti Diretti* valgono esclusivamente nei rapporti di *CC&G* stessa con detti *Partecipanti*.
2. I *Margini* ove richiesti ai *Committenti* dai *Partecipanti* al *Sistema* sono direttamente calcolati dai *Partecipanti* medesimi, senza alcun intervento o responsabilità di *CC&G*.
3. L'eventuale registrazione di *Posizioni Contrattuali* di determinati *Committenti* in appositi sottoconti e l'eventuale calcolo dei *Margini* iniziali ad essi relativi, ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, non crea alcun rapporto giuridico tra detti *Committenti* e *CC&G*.

PARTE B.5 Regolamento

CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero

Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero

1. *CC&G* determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo di *Margini*, regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun *Partecipante Diretto* deve versare o ricevere.
2. *CC&G* dà comunicazione anche agli *Agenti di Regolamento* degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.
3. Gli importi dei *Margini* in contante versati a *CC&G* dai *Partecipanti Diretti*, o restituiti da *CC&G* agli stessi *Partecipanti*, sono corrisposti distintamente a valere sui conti "proprio" e "terzi" di cui all'Articolo B.4.3.2, comma 1.
4. *CC&G* imputa le attività depositate nel seguente ordine: ai *Margini*, al regolamento

finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti di CC&G.

5. Il versamento degli importi in contante dovuti a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9:30 del *Giorno di CC&G aperta* nel quale lo stesso è dovuto, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

CAPO 5.2 Regolamento finale

Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* **nella valuta e** nei termini previsti dallo Schema Contrattuale. Nel rispetto di detti termini, CC&G provvede all'inoltro delle *Posizioni Contrattuali* ai *Servizi di Liquidazione* anche per conto dei *Partecipanti*. Nelle *Istruzioni* sono stabilite le tempistiche di inoltro ai detti sistemi.
2. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.

Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari Derivati* può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con "consegna" dell'attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo *Schema Contrattuale* e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell'Energia con "consegna" dell'attività sottostante

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati Azionari* con "consegna" dell'attività sottostante viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.
2. L'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari non Derivati*.
3. Le *Posizioni Contrattuali* sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
4. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
5. CC&G determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* gli importi in contante e le quantità di *Strumenti Finanziari*, da versare e ricevere nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* in contropartita con CC&G.
6. Gli importi in contante di cui al comma 5, non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all'Articolo B.5.1.1.
7. Il regolamento dei corrispettivi derivanti dagli acquisti e dalle vendite di energia sul mercato sottostante conseguenti all'esercizio dell'opzione di consegna fisica, che avviene al di fuori del *Sistema* secondo le regole stabilite dal *Partecipante Qualificato*, non beneficia della garanzia del *Sistema*.

Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:

- a) per le *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati Azionari*:
- rivenienti dall'operatività dell'ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di negoziazione;
 - rivenienti dall'operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione;
- b) per le *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati dell'Energia*, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero dell'ultimo giorno di negoziazione;
- c) per le *Posizioni Contrattuali* in opzioni, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di esercizio.
2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, inclusi i *Partecipanti Qualificati*, nonché tra i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono.
 3. L'importo di cui al comma 1, dovuto a *CC&G* dai *Partecipanti Diretti* è versato secondo quanto previsto nell'Articolo B.5.1.1, comma 5.

Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale

1. In caso di esercizio di un'opzione da parte di un *Partecipante* al *Sistema*, *CC&G* esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.

2. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.
3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente *Società di Gestione*.
4. Le *Posizioni Contrattuali* relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell'Articolo B.5.2.3 o dell'Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*.
5. Le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.6 Esercizio dell'opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures relative al Comparto Derivati dell'Energia e conseguente regolamento finale

1. L'esercizio dell'opzione di consegna fisica per i contratti futures dell'energia si effettua tramite trasferimento della *Posizione Contrattuale*, di cui all'Articolo B.3.1.5, dal *Partecipante* esercitante al *Partecipante Qualificato*, in conformità a quanto previsto nell'Articolo B.3.1.2. Nelle *Istruzioni* sono stabilite le modalità e i tempi per l'esercizio dell'opzione.
2. Il trasferimento conseguente all'esercizio dell'opzione di consegna fisica ha efficacia a decorrere dall'accettazione dello stesso da parte del *Partecipante Qualificato*. Tale accettazione è subordinata alla positiva verifica effettuata sulla base dei criteri definiti nel regolamento del mercato organizzato e gestito dal *Partecipante Qualificato*.
3. Le *Posizioni Contrattuali* oggetto di esercizio del diritto d'opzione di consegna fisica sono soggette al "regolamento finale per differenziale", tra *CC&G* e il *Partecipante Qualificato*, ai sensi dell'Articolo B.5.2.4.
4. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.

Articolo B.5.2.7 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* avviene mediante consegna del sottostante, conformemente a quanto previsto nei termini dello *Schema Contrattuale*. La consegna del sottostante avviene secondo le regole del *Sistema*, tuttavia ai *Partecipanti* è consentita la facoltà, nei modi e nei termini previsti dal presente *Regolamento*, di adottare modalità di consegna alternative, liberando *CC&G* dalle proprie obbligazioni verso i *Partecipanti*.

Articolo B.5.2.8 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita

1. I *Partecipanti Diretti* che detengono in conto proprio e/o in conto terzi *Posizioni Contrattuali* in vendita in *Strumenti Finanziari Derivati* a partire dall'apertura del "giorno di monitoraggio delle Posizioni" sono tenuti a confermare a *CC&G* la copertura delle posizioni in vendita entro il "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita", secondo le modalità specificate nelle *Istruzioni*. I *Partecipanti Indiretti* e i *Committenti* che detengono *Posizioni Contrattuali* in vendita in *Strumenti Finanziari Derivati* sono tenuti a confermare al *Partecipante* di cui si avvalgono la copertura delle posizioni in vendita.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, e in relazione all'apertura di nuove *Posizioni Contrattuali* in vendita, il *Partecipante Diretto* può confermare a *CC&G* la copertura delle posizioni in vendita nel "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita". Le posizioni in vendita non coperte da sottostante in tale periodo saranno soggette alla maggiorazione dei "*Margini* Iniziali su posizioni in consegna", secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*.
3. In caso di mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1

e 2, *CC&G* dichiara inadempiente il *Partecipante* e applica la procedura indicata all'Articolo B.6.2.1, comma 2.

4. Il "giorno di monitoraggio delle Posizioni", il "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita" e il "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita" sono individuati nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.9 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa

1. Ai sensi dell'Articolo B.5.2.7 comma 1, nella "prima fase di consegna alternativa", individuata nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti Diretti* comunicano a *CC&G*:
 - a) le *Posizioni Contrattuali in Consegna* di segno opposto per le quali essi stessi e/o i loro *Committenti* ovvero i *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono e/o i loro *Committenti* si sono accordati per la consegna al di fuori del *Sistema*;
 - b) le *Posizioni Contrattuali in Consegna* per le quali essi stessi e/o i loro *Committenti* ovvero i *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono e/o i loro *Committenti* si sono accordati per la consegna al di fuori del *Sistema* con soggetti aventi posizioni contrattuali in consegna di segno opposto riconducibili ad altro *Partecipante Diretto*.
2. Il *Giorno di CC&G aperta* successivo, *CC&G* restituisce i *Margini* relativi alle *Posizioni Contrattuali in Consegna* oggetto di consegna alternativa.
3. Le *Posizioni Contrattuali in Consegna* per le quali non è stata comunicata la volontà di procedere alla consegna alternativa sono successivamente abbinate da *CC&G*, in base ad un criterio volto a minimizzare le consegne tra *Partecipanti* diversi.

4. I *Partecipanti*, sulla base degli abbinamenti di cui al precedente comma 3, nell'ambito della "seconda fase di consegna alternativa", individuata nelle *Istruzioni*, possono nuovamente accordarsi sulle modalità di consegna del sottostante al di fuori del *Sistema*. In tal caso, i *Partecipanti Diretti* ne informano *CC&G*. Relativamente alla restituzione dei *Margini* si applica il comma 2.
5. Le tempistiche della procedura di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con *CC&G* sono indicate nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.10 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna

1. I *Partecipanti Diretti* e i *Partecipanti Indiretti* a cui fanno capo *Posizioni Contrattuali in Consegna* comunicano ai propri *Committenti* l'identità della controparte per l'esecuzione del contratto.
2. Il ritiro della merce dovrà avvenire presso i punti di consegna individuati nelle *Istruzioni* entro il "giorno ultimo di consegna", fatto salvo quanto diversamente disposto da *CC&G* nei casi indicati nelle *Istruzioni*.
3. Il soggetto in ritiro potrà avvalersi delle procedure di verifica della merce nei termini e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni* ovvero accettare la merce rinunciando a sollevare eccezioni sulla qualità della stessa.
4. Entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione, o all'accertamento positivo della qualità della merce, il compratore procederà al pagamento.
5. I *Partecipanti Diretti* verificano che i propri *Partecipanti Indiretti*, *Committenti* e *Committenti* dei propri *Partecipanti Indiretti* abbinati procedano all'esecuzione del contratto e ne danno comunicazione a *CC&G*.
6. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta esecuzione del contratto, il *Giorno di CC&G aperta* successivo *CC&G* procede alla restituzione dei *Margini* relativi alle *Posizioni Contrattuali* regolate.

7. In caso di mancato regolamento di *Posizioni Contrattuali in Consegna*, *CC&G* dichiara inadempiente il *Partecipante* e applica la procedura indicata all'Articolo B.6.2.1, comma 2.
8. Le tempistiche della procedura di esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con *CC&G*, sono indicate nelle *Istruzioni*.

CAPO B.5.3 Fail, Buy in, Sell out

Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail

1. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono regolate nella *Liquidazione lorda* nei termini indicati nelle *Istruzioni*.
2. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 separatamente dalle *Posizioni Contrattuali*.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 non opera tra le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail*. La compensazione tra le *Posizioni Contrattuali in Fail* opera nei limiti consentiti dalle *Istruzioni*.
4. Sulle *Posizioni Contrattuali in Fail* si applicano i *Margini iniziali* e, se richiesti, i *Margini aggiuntivi infragiornalieri* ~~di cui al Capo B.4.1~~ distintamente da quelli applicati sulle *Posizioni Contrattuali*.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* risultanti dal mancato regolamento di contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole.

Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In

1. *CC&G* attiva la *Procedura di Buy-In* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

2. *Qualora*, a seguito dell'attivazione della *Procedura di Buy-In*, le *Posizioni Contrattuali in Fail* non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle *Istruzioni*, *CC&G* provvede all'esecuzione della *Procedura di Buy-In* nei confronti del *Partecipante Diretto in Fail* e all'adempimento degli obblighi di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali in Fail* nei confronti del *Partecipante Diretto* in ritiro di *Strumenti Finanziari non derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
3. In caso di *irreperibilità*, in conformità con le *Istruzioni*, degli *Strumenti Finanziari non Derivati*, *CC&G* chiude la *Procedura di Buy-In* con un regolamento per contante dell'operazione in *Fail*, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
4. I costi sostenuti da *CC&G* per la gestione della *Procedura di Buy-In*, ~~nonché~~ le perdite derivanti dalla esecuzione del *Buy-In*, **nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai Servizi di Liquidazione a seguito di Posizioni Contrattuali non regolate nei termini previsti dallo Schema contrattuale** sono a carico del *Partecipante Diretto in Fail*.
5. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Buy-In* sono trattenuti da *CC&G* a titolo di commissioni.

Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out

1. *CC&G* esegue la *Procedura di Sell-Out* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. I costi sostenuti da *CC&G* per la gestione della *Procedura di Sell-Out* ~~nonché~~ le perdite dovute alla esecuzione del *Sell-Out* **nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai Servizi di Liquidazione a seguito di Posizioni Contrattuali non regolate nei termini previsti dallo Schema contrattuale** sono a carico del *Partecipante Diretto in Fail*.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Sell-Out* sono trattenuti da *CC&G* a titolo di commissioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* risultanti dal mancato regolamento di contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole.

PARTE B.6 Inadempimento

CAPO B.6.1 Presupposti dell'inadempimento

Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante

1. Il *Partecipante Diretto* è considerato inadempiente:
 - a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento*, agli obblighi di versamento a *CC&G* dei *Margini*, di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*, di attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, o di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, **di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail**, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out*;
 - b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata l'insolvenza di mercato ai sensi dell'art. 72 *T.U.F.* o si apra una procedura d'insolvenza, così come definita dall'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, fatto salvo il caso di cui all'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del *T.U.B.*;
 - c) nel caso di superamento dei limiti sulle posizioni previsti dallo *Schema*

Contrattuale su indicazione della *Società di Gestione*. In tal caso *CC&G* applica quanto previsto all'Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera c), i.

2. Il *Partecipante Indiretto* è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il *Partecipante Generale* di cui si avvale comunichi a *CC&G* il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del *Partecipante Indiretto*, dell'obbligo di versamento dei *Margini* o di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati* o di attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, o di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, **di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail**, o di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out* attivata nei suoi confronti dal *Partecipante Generale*.
3. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1 e 2 attiva le procedure d'inadempimento di cui al Capo B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall'Articolo B.6.1.2.
4. Nei casi d'inadempimento dovuti a mancato o parziale adempimento agli obblighi di versamento dei *Margini*, di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*, di attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, o di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, **di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail**, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out* di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, e al comma 2, *CC&G* informa Banca d'Italia, Consob, e la *Società di Gestione*.
5. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento a *CC&G* dei *Margini*, di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*, **di regolamento degli importi dovuti per la**

rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out* da parte dell'*Agente di Regolamento*, rende a tutti gli effetti inadempiente il *Partecipante Diretto* suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all'Articolo B.6.1.2.

Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato

1. *CC&G* può consentire il differimento, fino alle ore 12:00 del giorno per il quale il versamento è dovuto, della costituzione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund*, del regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati* **di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail**, nonché della copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione del *Buy-In* o del *Sell-Out* di cui al presente *Regolamento* da parte del *Partecipante Diretto* qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.
2. Se il *Partecipante Diretto* dimostra che il mancato adempimento all'obbligo di costituzione dei *Margini* o dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*, di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* **di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail**, nonché di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione del *Buy-In* o del *Sell-Out* è dovuto a cause di forza maggiore, *CC&G* concede una proroga per tale adempimento fino alle ore 9:30 del successivo *Giorno di CC&G aperta*.

CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento

Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, da parte

di un *Partecipante Diretto*, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, *CC&G*:

a) verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro tre ore dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, delle *Posizioni Contrattuali* registrate sul conto terzi ed eventuali sottoconti in essere e, nell'ipotesi di *Partecipante Generale*, sui conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti;

b) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e alle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto proprio dell'inadempiente ed eventuali sottoconti, *CC&G*:

i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni Contrattuali*, eventualmente anche risultanti della compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, in *Strumenti Finanziari Derivati*;

ii. richiede - **per conto del *Partecipante Diretto*** - l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo all'inadempiente ~~garantiti dal Sistema non ancora immessi nei Servizi di Liquidazione~~, **ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE**;

iii. compensa le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail* del *Partecipante* inadempiente in essere al termine della *Liquidazione lorda* del giorno in

cui si è verificato l'inadempimento;

iv. incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea;

c) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e a quelle registrate nel conto proprio dell'inadempiente ed eventuali sottoconti, non si applica quanto previsto alla lettera b). Con riguardo a tali *Posizioni Contrattuali*, *CC&G*:

i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni Contrattuali* diverse dalle *Posizioni Contrattuali in Consegna*, eventualmente anche risultanti dalla compensazione tra i conti e i sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2;

ii. in caso di forte illiquidità del mercato procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* diverse dalle *Posizioni Contrattuali in Consegna* secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*, previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità;

iii. procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali in Consegna* secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*, previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali in Consegna* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, relativamente al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*:

- a) nei casi di inadempimento dovuti alla mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, *CC&G* procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali in Consegna* che hanno determinato l'inadempimento, secondo quanto previsto al comma 1, lettera c), *iii*;
- b) nei casi di mancato regolamento finale dovuto alla qualità del sottostante, *CC&G* procede ad indennizzare la controparte assegnata attraverso il regolamento per contante;
- c) nei casi di mancato pagamento del controvalore del sottostante, *CC&G* procede a indennizzare la controparte in vendita dell'intero controvalore della *Posizione Contrattuale in Consegna* che ha determinato l'inadempimento.

In tali casi *CC&G* – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – procede al regolamento di quanto dovuto imputandolo ai *Margini* e per l'eventuale eccedenza nell'ambito del regolamento giornaliero di cui all'Articolo B.5.1.1 e, in caso di impossibilità di regolare quanto dovuto in tale ambito, all'applicazione del comma 1.

3. *CC&G* provvede, ad avvenuta chiusura di tutte le posizioni dell'inadempiente, alla chiusura dei conti del *Partecipante* inadempiente e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3.

Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 2, da parte di un *Partecipante Indiretto*:

- a) *CC&G* per conto del *Partecipante Generale*, verifica se sussistono le

condizioni per il trasferimento, entro tre ore dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera b) ed eventuali sottoconti;

- b) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e alle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti, *CC&G* informa, ove necessario, il *Partecipante Generale*, di cui il *Partecipante Indiretto* inadempiente si avvale, il quale è tenuto alla realizzazione sul *Mercato* – direttamente o attraverso un *Partecipante* dallo stesso incaricato – delle *Posizioni Contrattuali* in *Strumenti Finanziari Derivati*;

- c) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e quelle registrate nel conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti, *CC&G* informa, ove necessario, il *Partecipante Generale*, di cui il *Partecipante Indiretto* inadempiente si avvale, il quale è tenuto a informare *CC&G* delle azioni intraprese al fine della chiusura delle *Posizioni Contrattuali* in discorso.

2. Qualora il *Partecipante Indiretto* inadempiente ai sensi del comma 1 provveda, nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione*, al regolamento finale nei confronti del *Partecipante Generale*, delle *Posizioni Contrattuali*:

- a) il *Partecipante Generale* dovrà comunque provvedere puntualmente al regolamento finale nei confronti di *CC&G* delle operazioni e delle relative *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti in essere;

- b) CC&G richiede tempestivamente – per conto del *Partecipante Generale* - l'esclusione dal Servizio di *Presettlement* o dai **Servizi di Liquidazione** delle operazioni garantite dal *Sistema* che fanno capo al *Partecipante Indiretto*, **ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE e non ancora immesse nei Servizi di Liquidazione;**
- c) il *Partecipante Generale* compensa le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail* del *Partecipante indiretto* inadempiente in essere al termine della *Liquidazione lorda* del giorno in cui si è verificato l'inadempimento;
- d) il *Partecipante Generale* è tenuto a negoziare – direttamente o attraverso un *intermediario* dallo stesso incaricato - i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui alla precedente lettera c), fornendo a CC&G il resoconto finale.
3. Le perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* alla chiusura della procedura d'inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Partecipante Indiretto* inadempiente. Le eventuali disponibilità eccedenti sono restituite dal *Partecipante Generale* all'avente diritto.

Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento

1. CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto* di cui all'Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine:
- a) ai *Margini* e ai versamenti ai *Default Fund* (incluse le garanzie sostitutive di cui all'Articolo A.1.15, comma 4
- b) costituiti dal *Partecipante inadempiente* e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue *Posizioni Contrattuali*;
- b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal *Partecipante inadempiente*, di cui agli Articoli B.2.1.2, comma 4 e D.1.1.1, comma 1;
- c) ai mezzi propri di CC&G fino ad un massimo di cinque milioni di euro;
- d) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati Azionari* e del *Comparto Azionario*, ai versamenti al relativo *Default Fund* degli altri *Partecipanti Diretti*, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti partecipanti;
- e) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole *Posizioni Contrattuali del Comparto dei Comparti Obbligazionario e Obbligazionario ICSD*, ai versamenti al relativo *Default Fund* degli altri *Partecipanti Diretti*, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti *Partecipanti*;
- f) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati dell'Energia*, ai versamenti al relativo *Default Fund* degli altri *Partecipanti Diretti*, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti *Partecipanti*;
- g) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, ai versamenti al relativo *Default Fund* degli altri *Partecipanti Diretti*, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti *Partecipanti*;
- h) al patrimonio di CC&G.
2. In caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*:

- a) le attività depositate nel conto “terzi” non saranno utilizzate per la chiusura del conto “proprio” e degli eventuali sottoconti in essere;
 - b) le attività depositate nel conto “proprio” saranno utilizzate, ove occorra, per la chiusura delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto “terzi” e negli eventuali sottoconti in essere;
 - c) per i *Partecipanti Generali*, ai fini di cui alle lettere precedenti, nell’ambito del conto “terzi” vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall’eventuale chiusura dei conti “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto” e “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto” e degli eventuali sottoconti di tali conti.
3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del *Partecipante Diretto* inadempiente eccedenti l’importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite da *CC&G* all’avente diritto.

Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi

- 1. *CC&G*, anche nell’interesse dei *Partecipanti* ai *Default Fund* in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del *Partecipante Diretto* inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all’Articolo B.6.2.1 e seguenti.
- 2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da *CC&G* per la gestione dell’inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all’Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei *Partecipanti* viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all’avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai *Default Fund*.

PARTE B.7 Corrispettivi ed Interessi

Articoli B.7.1.1 Corrispettivi

- 1. Per l’utilizzo del servizio di garanzia gestito da *CC&G*, i *Partecipanti* pagano i corrispettivi previsti dalla Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei Servizi.
- 2. L’importo dei corrispettivi dovuti da ciascun *Partecipante* è comunicato al medesimo attraverso i clearing reports indicati nel *Manuale dei Servizi*.

Articoli B.7.1.2 Interessi

- 1. Sulle garanzie in contante depositate presso *CC&G* è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.

SEZIONE C FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI

PARTE C.1 Fondi di garanzia dei contratti

CAPO C.1.1 Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti

Articolo C.1.1.1 Costituzione e natura dei Fondi di garanzia dei contratti

- 1. *CC&G* può gestire, sulla base di apposite Convenzioni con le singole *Società di Gestione, Fondi di Garanzia dei Contratti* che garantiscono nei casi di dichiarazione di insolvenza di mercato di un intermediario il buon fine dei contratti aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* conclusi nei *Mercati* di cui all’art. 61 del *T.U.F.* gestiti dalle medesime *Società di Gestione*.
- 2. Sono escluse dalla garanzia dei *Fondi di Garanzia dei Contratti* le operazioni garantite nel *Sistema* dalla *Controparte Centrale*.

3. Ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* è costituito dai *Versamenti* dei *Partecipanti*.
4. Ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* costituisce patrimonio separato ai sensi dell'art. 68 del *T.U.F.*. Le attività di pertinenza di ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* sono depositate da *CC&G* in un conto aperto presso primaria banca.
5. *CC&G* può disciplinare nelle *Istruzioni* gli aspetti operativi di funzionamento dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

Articolo C.1.1.2 Adesione

1. Devono chiedere l'adesione a ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* di cui Articolo C.1.1.1, comma 1, in qualità di *Partecipanti*, gli operatori che sono ammessi alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.* garantite dal relativo *Fondo*. Per l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro, derivanti dall'adesione, detti operatori debbono essere titolari di un *Conto PM* presso il *Sistema Target2*, o aver stipulato un accordo con un *Agente di Regolamento* per l'esecuzione di tali obbligazioni.
2. Ai fini della partecipazione a ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti*, gli operatori inoltrano le informazioni sull'eventuale *Agente di Regolamento*, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
3. L'adesione al *Fondo* ed il suo mantenimento sono subordinati all'assolvimento degli obblighi di versamento di cui all'Articolo C.1.1.4, comma 5, al pagamento della quota annua di adesione di cui all'Articolo C.1.1.9, comma 1, e all'attivazione - diretta o indiretta, per il tramite di un *Agente di Regolamento* - di almeno uno dei collegamenti telematici indicati da *CC&G*, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
4. L'adesione al *Fondo di Garanzia dei Contratti* comporta per il *Partecipante* l'assunzione delle obbligazioni previste dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3, nella misura in cui si rendano applicabili.

Articolo C.1.1.3 Esclusione

1. *CC&G* esclude dal *Fondo di Garanzia dei Contratti*, con valore di recesso dal relativo rapporto contrattuale e dandone tempestiva comunicazione a Banca d'Italia e Consob, il *Partecipante* che non sia più ammesso alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.*, per le quali opera la garanzia del relativo *Fondo*.
2. L'atto di esclusione è comunicato da *CC&G* al *Partecipante* a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R..

Articolo C.1.1.4 Calcolo dei Versamenti

1. Il calcolo dell'importo dei *Versamenti* dovuti da ciascun *Partecipante* per ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* è effettuato periodicamente, sulla base del controvalore dei contratti di cui all'Articolo C.1.1.1, comma 1, da questi conclusi in un periodo antecedente la data di calcolo (periodo di riferimento).
2. I *Versamenti* sono calcolati per ciascun *Partecipante* per il periodo di riferimento, secondo le seguenti modalità:
 - a) viene determinato in valore assoluto il controvalore delle operazioni garantite, come specificato nelle *Istruzioni*;
 - b) viene effettuata la media giornaliera di ciascuno dei suddetti controvalori sulla base dei giorni di *Mercato* aperto nel periodo di riferimento;
 - c) la media giornaliera è moltiplicata per i giorni di copertura dei *Fondi*;
 - d) agli importi di cui alla lettera precedente sono applicate aliquote nella misura indicata nelle *Istruzioni*;
 - e) il risultato delle operazioni di cui alla lettera d) costituisce il *Versamento* dovuto al *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

3. Non rientra nel calcolo del *Versamento* il controvalore delle operazioni inerenti le adesioni alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio.
4. Il *Versamento* dovuto dal Partecipante è in ogni caso pari a quello minimo indicato nelle *Istruzioni*.
5. Al momento dell'adesione è dovuto il *Versamento* minimo.
6. L'adeguamento dei *Versamenti* e la determinazione della sua periodicità e del periodo di riferimento avviene secondo le modalità e nei casi previsti dalle *Istruzioni*.

Articolo C.1.1.5 Modalità e termini di versamento e restituzione dei Versamenti

1. I *Versamenti* dovuti possono essere costituiti in euro o per il tramite di una garanzia fideiussoria rilasciata, secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*, da un *Fideiussore* che disponga di un *Conto PM* presso il *Sistema Target2*.
2. I *Versamenti* devono essere inizialmente costituiti entro e non oltre le ore 12.00 del *giorno di CC&G aperta* precedente a quello di avvio dell'operatività. A seguito del calcolo periodico di cui all'Articolo C.1.1.4, i *Partecipanti* adeguano i *Versamenti* dovuti entro le ore 12.00 del *giorno di CC&G aperta* antecedente quello di decorrenza della variazione in aumento; *CC&G* provvede a mettere a disposizione dei *Partecipanti* gli importi in eccesso il giorno di decorrenza della variazione in diminuzione. Le modalità con cui sono effettuati tali adeguamenti/restituzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.
3. In caso di perdita della qualifica di operatore ammesso alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.*, garantite dal relativo *Fondo*, le somme dallo stesso versate, dedotto quanto eventualmente utilizzato a seguito di interventi, sono restituite al *Partecipante* stesso il *giorno di CC&G aperta* successivo all'avvenuta liquidazione dei contratti in essere al momento della perdita della citata qualifica, con conseguente cessazione dell'adesione al *Fondo*. E' fatto salvo un termine maggiore che

si renda necessario per perfezionare gli interventi di cui all'Articolo C.1.1.7.

4. Qualora il *Partecipante* non effettui il versamento entro i termini di cui al comma 2, *CC&G* provvede a comunicarlo tempestivamente a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

Articolo C.1.1.6 Criteri e modalità di utilizzo della garanzia fideiussoria

1. I *Partecipanti* che assolvono all'obbligo di costituzione del *Versamento* mediante il rilascio di garanzie fideiussorie, devono avvalersi, a questo fine, di un solo *Fideiussore* per ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti*.
2. Ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria *CC&G* tiene conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnato al *Fideiussore*, dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dal *Fideiussore* a favore di *CC&G* e dell'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.
3. La garanzia fideiussoria, avente valore di contratto con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c., dovrà essere rilasciata dal *Fideiussore* utilizzando il modello predisposto da *CC&G* e si intenderà produttiva di effetti sin dal momento in cui sarà pervenuta presso *CC&G* medesima, salvo suo espresso rifiuto comunicato al *Fideiussore* entro il terzo *giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui la proposta le sarà pervenuta.
4. Le comunicazioni di recesso e di modifica della garanzia fideiussoria, trasmesse utilizzando i modelli predisposti da *CC&G*, avranno effetto dalle ore 24:00 del *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di ricezione qualora pervenute a *CC&G* entro le ore 10:00; se pervenute dopo tale orario avranno invece effetto dalle ore 24:00 del secondo *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di ricezione.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., anticipata a mezzo telefax. Sarà cura del *Fideiussore* e del *Partecipante* garantito farsi confermare da *CC&G* la regolare ricezione della garanzia fideiussoria,

dei successivi atti modificativi, nonché l'estinzione della stessa.

6. L'ammontare della garanzia fideiussoria può essere anche di importo superiore a quello dei *Versamenti* dovuti. Non costituisce quota del *Fondo di Garanzia dei Contratti* l'eccedenza della garanzia fideiussoria stessa rispetto al *Versamento* che avrebbe dovuto essere costituito dal *Partecipante* al momento in cui lo stesso è utilizzabile o al *Versamento* aggiuntivo di cui all'Articolo C.1.1.7, comma 3.
7. In presenza di giustificati motivi, *CC&G* si riserva la facoltà di chiedere al *Partecipante* la sostituzione del *Fideiussore*.
8. In caso di perdita della qualifica di operatore ammesso alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.*, degli *Strumenti Finanziari* garantiti dal relativo *Fondo*, che non sia determinata dall'insolvenza del medesimo *Partecipante*, la garanzia fideiussoria cessa di avere effetto, a seguito di comunicazione inviata da *CC&G*, nei casi e nei tempi nei quali il *Partecipante* avrebbe diritto alla restituzione dei *Versamenti*.

Articolo C.1.1.7 Intervento del Fondo in caso di insolvenza

1. In caso di insolvenza di un *Partecipante* al *Fondo di Garanzia dei Contratti*, il medesimo *Fondo* è utilizzato a favore dei *Partecipanti* che siano controparti di mercato del *Partecipante* insolvente corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credito rilasciati a loro favore dal commissario nominato da Consob ai sensi dell'articolo 72 del *T.U.F.*.
2. Il *Fondo di Garanzia dei Contratti* è utilizzato impiegando in primo luogo i *Versamenti* costituiti dal *Partecipante* insolvente.
3. In caso di insufficienza dei *Versamenti* di cui al comma 2, sono utilizzati i *Versamenti* degli altri *Partecipanti*, proporzionalmente a quanto versato da ciascuno rispetto al complessivo ammontare del *Fondo*. Qualora anche tali *Versamenti* risultassero complessivamente insufficienti, *CC&G* provvede a richiedere ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* insolvente un *Versamento* aggiuntivo stabilito

nella stessa proporzione, da corrispondere secondo i termini e le modalità stabilite nelle *Istruzioni*.

4. Nel caso in cui l'utilizzo del *Fondo di Garanzia dei Contratti*:
 - a) sia di importo complessivo inferiore alle garanzie versate dal *Partecipante* insolvente, il saldo, dedotte le spese, è messo a disposizione dell'avente diritto;
 - b) comporti l'utilizzo dei *Versamenti* dei *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* insolvente, detti *Versamenti* sono ricostituiti dai medesimi *Partecipanti* entro le ore 11 del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di utilizzo o di loro computo, secondo quanto richiesto da *CC&G*.
5. Qualora l'importo dei *Versamenti* del *Partecipante* insolvente sia inferiore a quello dell'intervento del *Fondo*, *CC&G* provvede a comunicarlo tempestivamente a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

Articolo C.1.1.8 Recupero e ripartizione delle perdite

1. A seguito di un intervento di cui all'Articolo C.1.1.7, comma 1, *CC&G*, quale gestore del *Fondo di Garanzia dei Contratti* e nell'interesse dei *Partecipanti* al *Fondo* stesso, è surrogata nei diritti della controparte del *Partecipante* insolvente fino a concorrenza del pagamento effettuato a favore di detta controparte con disponibilità eccedenti quanto versato dal *Partecipante* insolvente e procede nei confronti del medesimo alle azioni di recupero dell'esborso e spese sostenute nonché dei danni subiti.
2. *CC&G*, quale gestore del *Fondo*, pone a carico dei *Partecipanti* i costi connessi con gli interventi del *Fondo*, per la parte non coperta dai *Versamenti* degli stessi, nella misura proporzionale determinata ai sensi dell'Articolo C.1.1.7, comma 3.

3. Nei costi di cui al comma 2 sono inclusi quelli sostenuti da *CC&G* per la gestione dell'intervento e quelli di natura finanziaria.
4. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 sono versate ai *Partecipanti*, ripartendole tra i medesimi con gli stessi criteri proporzionali di cui al comma 2.

Articolo C.1.1.9 Quote di adesione, commissioni

1. Ciascun *Partecipante* deve corrispondere a *CC&G*, per la gestione ordinaria del *Fondo di Garanzia dei Contratti*, una quota annua di adesione, nonché commissioni per la gestione delle fideiussioni e del contante nella misura stabilita nelle *Istruzioni*. Detta quota, da corrisponderci entro il termine fissato nelle *Istruzioni*, decorre dal primo giorno di *CC&G* aperta dell'anno solare ed è perciò dovuta anche in caso di durata infrannuale dell'adesione.
2. Qualora uno dei *Partecipanti* non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi di versamento previsti dagli Articoli C.1.1.5 e C.1.1.7, ed al pagamento della quota di adesione di cui al comma 1, *CC&G* può applicare una commissione nella misura e con le modalità indicate nelle *Istruzioni*, salvo il recupero di quanto ancora dovuto.

Articolo C.1.1.10 Interessi

1. Sui *Versamenti* in contante costituiti al *Fondo* è riconosciuto un tasso di interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.

SEZIONE D Norme transitorie

Articolo D.1.1.1 Struttura dei conti

1. Con apposito *Comunicato CC&G* indicherà la data a partire dalla quale i *Partecipanti Diretti* potranno richiedere la registrazione di *Posizioni Contrattuali* in appositi sottoconti ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, commi 4 e 6 per i comparti per i quali tale servizio non sia stato già attivato.

Articolo D.1.1.2 Marginazione Lorda dei sottoconti

1. A seguito di quanto previsto all'Articolo B.4.1.1, comma 3, con apposito *Comunicato CC&G* indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti per i comparti per i quali tale servizio non sia stato già attivato.

Articolo D.1.1.3 Margine Iniziale Preventivo

1. Con apposito *Comunicato CC&G* fissa la data dalla quale i *Partecipanti Diretti* provvedono alla costituzione del *Margine Iniziale Preventivo*.
2. Fino alla data di cui al comma 1, ed in deroga a quanto previsto dall'Articolo B.2.1.4, l'avvio dell'operatività di un *Partecipante Diretto* è consentita senza la costituzione del *Margine Iniziale Preventivo*.

Articolo D.1.1.4 Entrata in vigore

1. Le modifiche delle disposizioni previste nel presente *Regolamento* si applicano a partire dalla data o dalle date indicate da *CC&G* con appositi *Comunicati*, anche con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* in essere a detta/e data/e.